



Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

A norma degli artt. 52 D. Lgs 15.12.1997, n.446, e 50 L. 27.12.1997, n. 449

Approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 14.11.2008
Modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 9.03.2009
Modificato con deliberazione di C.C. n. 97 del 29.11.2010
Modificato con deliberazione di C.C. n. 69 del 14.12.2011
Modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 31/03/2017
Modificato con deliberazione di C.C. n. 27 del 22/07/2020

INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE
- ART. 3 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
- ART. 4 - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - INDIVIDUAZIONE E GESTIONE

- ART. 5 - ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
- ART. 6 - FORME DI GESTIONE
- ART. 7 - SOGGETTI RESPONSABILI DEI TRIBUTI

CAPO II - I CONTROLLI

- ART. 8 - ATTIVITA' DI CONTROLLO
- ART. 9 - SCELTE DELLE AZIONI DI CONTROLLO
- ART. 10 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E REQUISITI DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO
- ART. 11 - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI
- ART. 12 - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

CAPO III SANZIONI

- ART. 13 - SANZIONI
- ART. 14 - CAUSE DI NON PUNIBILITA'
- ART. 15 - RAVVEDIMENTO OPEROSO

CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- ART. 16 - INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 17 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 18 - COMPETENZA
- ART. 19 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO
- ART. 20 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO
- ART. 21 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE
- ART. 22 - EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE
- ART. 23 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 24 - ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO
- ART. 25 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
- ART. 26 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
- ART. 27 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE
- ART. 28 - VALIDITA'

CAPO V STRUMENTI DEFLATIVI

- ART. 29 - INFORMAZIONE E COLLABORAZIONE
- ART. 30 - DIRITTO DI INTERPELLO
- ART. 31 - AUTOTUTELA

CAPO VI RISCOSSIONE E RIMBORSI

- ART. 32 - RISCOSSIONE

- ART. 33 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 34 - RIMBORSI
- ART. 35 - DILAZIONE DI PAGAMENTO
- ART. 36 - SOSPENSIONE, COMPENSAZIONE ED ACCOLLO DEL VERSAMENTO
- ART. 37 - LIMITI DI ESENZIONE PER I VERSAMENTI

CAPO VII CONTENZIOSO

- ART. 38 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- ART. 38-Bis-RECLAMO E MEDIAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

TITOLO III ENTRATE NON TRIBUTARIE

- ART. 39 - INDIVIDUAZIONE
- ART. 40 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE
- ART. 41 - GESTIONE DELLE ENTRATE
- ART. 42 - MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 43 - ATTIVITA' DI RISCONTRO
- ART. 44 - OMISSIONE E RITARDO DEI PAGAMENTI
- ART. 45 - CONTENZIOSO
- ART. 46 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 47 - CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE
- ART. 48 - TRANSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA ENTRATE NON TRIBUTARIE
- ART. 49 - RIMBORSI
- ART. 50 - CREDITI DI MODESTA ENTITA'
- ART. 51 - DILAZIONI DI PAGAMENTO

TITOLO IV ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

- ART. 52 - FINALITA' ED OGGETTO
- ART. 53 - BENI ALIENABILI E PIANO DELLE ALIENAZIONI
- ART. 54 - INDIVIDUAZIONE DEL PREZZO DI ALIENAZIONE
- ART. 55 - PROCEDURE DI VENDITA
- ART. 56 - ASTA PUBBLICA
- ART. 57 - TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA DA GARA UFFICIOSA
- ART. 58 - TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA
- ART. 59 - PERMUTA
- ART. 60 - PRELAZIONE O BENI VINCOLATI
- ART. 61 - FORME DI CONCESSIONE DIVERSE DALL'ALIENAZIONE
- ART. 62 - NORMA FINALE

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 63 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 64 - VIGENZA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, , disciplina in via generale le entrate comunali, tributarie e non tributarie, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti/utenti, nel rispetto dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza.
2. Le norme del presente regolamento sono, inoltre, finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione della Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Il regolamento, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto Comunale, disciplina, in particolare, le seguenti materie:
 - forme di gestione delle entrate;
 - controlli (**omissis** accertamento);
 - sanzioni;
 - accertamento con adesione;
 - strumenti deflativi;
 - riscossione e rimborsi;
 - contenzioso;
4. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.
5. I regolamenti che disciplinano nel dettaglio i singoli tributi e le altre entrate si applicano in quanto non in contrasto con il presente regolamento.

ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le entrate patrimoniali come meglio identificate nei successivi articoli, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali e delle addizionali comunali alle imposte erariali.

ART. 3 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti i singoli tributi e le diverse tipologie di entrate non tributarie oppure, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe.

ART. 4 - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

1. I rapporti con i contribuenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Sono ampiamente resi pubblici, le tariffe, le aliquote, i canoni, i prezzi, le modalità di computo, le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e gli adempimenti posti a carico dei cittadini, contribuenti o utenti, aventi carattere generale.
3. Presso gli Uffici ai quali è affidata la gestione di ciascuna entrata e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, vengono fornite tutte le informazioni, necessarie ed utili, attinenti alle entrate tributarie e non tributarie del Comune.
4. Eventuali informazioni ed istanze possono essere, rispettivamente, chieste e presentate anche mediante posta elettronica da inoltrare all'apposito indirizzo del soggetto competente alla gestione dell'entrata a norma dei successivi articoli.

TITOLO II

ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I INDIVIDUAZIONE E GESTIONE

ART. 5 - ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

ART. 6 - FORME DI GESTIONE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, oltre che, per ciascuna di esse, le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52 comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i.

E' in ogni caso privilegiata la gestione diretta. In tale ipotesi non è necessaria l'adozione di alcun provvedimento deliberativo.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizione di eguaglianza.

Per eventuale gestione del tributo in forma associata o per l'affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

ART. 7 - SOGGETTI RESPONSABILI DEI TRIBUTI

1. Con apposito provvedimento è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un Responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso.

2. A tali soggetti vengono affidate, mediante il piano esecutivo di gestione o altro provvedimento, le specifiche risorse di entrata collegate all'attività svolta dal Servizio di cui sono responsabili.

Il Responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, titolo di studio, capacità ed attitudine.

3. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

4. Il provvedimento con cui viene affidato ad un soggetto terzo la gestione di un tributo, ai sensi del precedente Art. 6., deve indicare anche il Funzionario Responsabile del controllo di tale gestione.

CAPO III CONTROLLI

ART. 8 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. I Responsabili di ciascun tributo gestito direttamente dall'Ente, nonché i soggetti di cui all'art. 6, provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. In questa attività i soggetti di cui al primo comma si ispirano al principio di collaborazione con i contribuenti e procedono all'acquisizione d'ufficio dei documenti, dei certificati e di ogni informazione in possesso del Comune o di altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e dell'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente).

3. Qualora ciò non risulti possibile è consentito contattare il contribuente per i necessari chiarimenti e per l'accertamento di ogni altro dato necessario all'attività di controllo.

4. In presenza di incertezze in ordine a fatti o circostanze dalle quali possa derivare l'irrogazione di una sanzione, il contribuente, deve essere preventivamente contattato ed invitato a chiarire, entro 30 giorni, la propria posizione.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, ai soggetti indicati nell'art. 6, in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

6. La Giunta comunale, sentito il Responsabile, può affidare a terzi, con convenzione, ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

ART. 9 - SCELTA DELLE AZIONI DI CONTROLLO

1. I controlli vengono effettuati sulla base delle disposizioni individuate dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con altro provvedimento motivato nel quale si dia atto che le risorse assegnate risultino congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere .

ART. 10 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E REQUISITI DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. L'attività *omissis* di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. Il Servizio Tributi o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:

- a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti
- b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.

3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.

6. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:

- a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- b) del responsabile del procedimento;
- c) dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
- d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
- f) dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
- g) della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

7. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.

8. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'ART. 19 del D.Lgs 472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.

9. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.

10. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate secondo le disposizioni di cui al successivo ART. 33.

ART. 11 - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI

Gli atti sono sottoscritti dal Direttore Responsabile dell'Entrata e, per i tributi ove è prevista la figura, dal Responsabile del tributo. In caso di affidamento ai soggetti terzi di cui all'art. 6, gli atti sono sottoscritti dai soggetti medesimi.

Qualora la compilazione degli avvisi *omissis* di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.

ART. 12 - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dal Servizio Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale

o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento ovvero di mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.Lgs 546/192 e s.m.i..

2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.

4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 e s.m.i. il Dirigente ovvero dal funzionario Responsabile del tributo, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.

CAPO III SANZIONI

ART. 13 - SANZIONI

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi 18.12.1997 nn. 471, 472, 473 sono irrogate dal Dirigente del Servizio Tributi, ovvero dal funzionario Responsabile del tributo, per i tributi per i quali è prevista tale figura, ed in caso di affidamento a terzi, dai soggetti medesimi, nell'ambito delle misure minime e massime previste dalla normativa.

ART. 14 CAUSE DI NON PUNIBILITA'

1. La comminazione della sanzione è esclusa qualora:

- la violazione sia originata da oggettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie;
- la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

E' tale l'inadempienza da cui non scaturisca intralcio all'attività di accertamento del Comune.

2. Sono in ogni caso sanzionabili le violazioni dei termini per la presentazione della dichiarazione, le violazioni dei termini per effettuare i versamenti, le omissioni e gli errori nell'indicazione dei dati necessari per l'individuazione del presupposto del tributo.

ART. 15 RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del DL 472/97, abbiano avuto formale conoscenza:

2. In relazione ad un parziale od omesso versamento, la normativa vigente prevede la possibilità di regolarizzare la propria posizione avvalendosi della riduzione della sanzione :

- *pari ad 0,1% del minimo (1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall'omissione;*
- *pari ad 1/10 del minimo (1,50%) a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni dall'omissione;*
- *pari ad 1/9 del minimo (1,67%) a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;*
- *pari ad 1/8 del minimo (3,75%) a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.*
- *pari ad 1/7 del minimo (4,285%) a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione, entro due anni dall'omissione o dall'errore:*

- *pari ad 1/6 del minimo (5%) a condizione che il versamento sia eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero oltre due anni dall'omissione o dall'errore:*

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o del maggior tributo, quando dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

4. Le riduzioni indicate nel presente Regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia tributaria.

CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 16 - INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Comune, al fine di contenere al minimo le controversie tributarie, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti.

ART. 17 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti in rettifica o d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento; esulano dal campo applicativo dell'istituto le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

3. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi – benefici dell'operazione.

ART. 18 - COMPETENZA

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il funzionario Responsabile del tributo, ovvero, per i tributi ove non è presente tale figura, il Dirigente del Servizio Tributi o i soggetti di cui all'art. 6.

ART. 19 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:

- a cura dell'ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 20 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, invia al contribuente l'invito a comparire, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica secondo quanto previsto dall'art. 60 del DPR 29.09.1973 n. 600, nel quale sono indicati:

- il tributo accertato e il relativo periodo d'imposta;
- gli elementi di fatto e di diritto su cui fonda l'accertamento suscettibile di adesione;
- il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- la possibilità di applicazione delle sanzioni in misura ridotta;
- l'espressa menzione di quanto previsto dall'art. 26, commi 1 e 2.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

ART. 21 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale è stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 20 comma 1, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta

libera per definire con adesione l'accertamento, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con deposito alla segreteria del Servizio tributi ovvero presso la sede dei soggetti di cui all'art. 6 dietro rilascio di ricevuta.

2.L'istanza deve indicare le generalità, il domicilio, il codice fiscale e il recapito telefonico del contribuente, nonché gli estremi dell'avviso di accertamento.

3.L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

4.La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento comportando quindi l'implicita rinuncia all'istanza.

In tal caso la rinuncia contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento comportando quindi l'implicita rinuncia all'istanza.

In tal caso la denuncia vale per il solo soggetto ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.

5.Entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o via fax, formula l'invito a comparire. Il giorno di comparizione deve essere fissato tra il ventesimo e il quarantesimo giorno dalla ricezione dell'istanza di definizione.

ART. 22 - EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE

1.Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

2.La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

3.Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

4.Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un sintetico verbale redatto da parte dell'ufficio competente.

ART. 23 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1.A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore generale o speciale, dal funzionario Responsabile del tributo ovvero, per i tributi ove non è prevista tale figura, dal Dirigente del Servizio Tributi o dai soggetti di cui all'ART. 6.

2.Nell'atto di definizione vanno indicati:

- gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
- la motivazione, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- la liquidazione del tributo dovuto, interessi e sanzioni;
- le modalità e i termini da prestare nel caso in cui il contribuente opti per il versamento rateale della somme dovute secondo quanto previsto dal successivo ART.

ART. 24 - ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO

1.Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo, qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.

2.Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale previsto dall'art. 22 comma 4 e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

In tal caso non è impedito al contribuente proporre ricorso contro l'avviso di accertamento.

ART. 25 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1.La definizione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2.Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente.

3.Il pagamento rateale deve avvenire in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano la cifra di Euro 51.645,00.

4.Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di cui al comma 1 e sulle somme delle rate successive dovute per tributo si applicherà un interesse moratorio su base mensile ragguagliato al vigente tasso legale.

5. Gli interessi che si applicano sulle rate successive alla prima versata decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti, fino alla data di versamento di ogni rata successiva alla prima.
6. Se il contribuente non effettua il versamento, dell'intero importo o della prima rata nel termine di cui al comma 1, l'accordo è da considerarsi inesistente.
7. Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve depositare presso l'ufficio o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l'attestazione dell'avvenuto pagamento.
8. Solo a seguito del ricevimento della documentazione di cui ai commi 4 e 6 viene rilasciata al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
9. Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venire meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento,
10. In deroga a quanto previsto al comma 1 relativamente ai tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo, si provvede ad iscrivere a ruolo degli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

ART. 26 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso si sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

ART. 27 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE

1. A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di adesione da parte del contribuente rendono inapplicabile l'ulteriore riduzione di un terzo del minimo previsto dalla legge.

ART. 28 - VALIDITÀ

1. L'istituto dell'accertamento con adesione, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e succ. modd.

CAPO V STRUMENTI DEFLATIVI

ART. 29 - INFORMAZIONE E COLLABORAZIONE

1. Al fine di agevolare i contribuenti, il Comune garantisce la massima informazione circa le modalità di adempimento degli obblighi tributari e tende a instaurare rapporti di collaborazione, secondo quanto precisato nell'art. 4.

ART. 30 - DIRITTO DI INTERPELLO

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine a casi circostanziati per i quali sussiste oggettiva difficoltà di interpretazione delle disposizioni normative applicabili.
 2. La richiesta di parere deve contenere, quale condizione indispensabile, oltre ai dati identificativi del contribuente, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione. Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata.
 3. Il Comune, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente a mezzo posta. Il termine può essere motivatamente sospeso da parte del Comune.
- Nessuna sanzione può essere irrogata nel caso in cui il contribuente si sia adeguato al parere espresso.

4. L'interpello non è ammissibile quando il contribuente abbia già posto in essere il comportamento.

In caso di mancata espressione del parere nei termini stabiliti nel comma 3, ovvero in presenza di pareri espressi e successivamente disattesi da parte del Comune attraverso l'emissione di atti impositivi, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

ART. 31 - AUTOTUTELA

1. Il Responsabile della gestione del tributo deve procedere, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti se ne riconosca l'illegittimità.

2. Può, inoltre, disporre la sospensione temporanea degli effetti dell'atto che appaia illegittimo, per il tempo necessario ad eliminare ogni incertezza circa la sua legittimità.

3. Il funzionario responsabile della gestione del tributo può revocare i propri provvedimenti qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.

4. Il provvedimento di annullamento, revisione, sospensione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:

- l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
- vi è pendenza di giudizio;
- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

CAPO VI RISCOSSIONE E RIMBORSI

ART. 32 - RISCOSSIONE

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

ART. 33 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i.e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'ART. 48-bis del medesimo decreto.

2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:

- a) in forma diretta dal Comune;
- b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
- c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
- d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'ART. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;

3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di :

- a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
- b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
- c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;

4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il dirigente/ funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

ART. 34 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla normativa, dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine di cui al comma 1 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui il tributo sia stato erroneamente versato a questo Comune anziché al Comune di competenza.
3. Ove vi sia assenso da parte del comune titolato della riscossione, la somma erroneamente versata a questo Comune può essere direttamente riversata, mediante storno, al Comune di competenza.
4. Nel caso dell'esercizio di autotutela, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento o revoca.
5. La richiesta di rimborso, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
6. Il funzionario Responsabile, il Dirigente del Servizio e i soggetti di cui all'art. 6, entro i termini previsti dalla normativa, ovvero dal regolamento sul procedimento amministrativo, procedono all'esame della richiesta e notificano, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.
7. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.
8. Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti, entro 30 giorni, che impediscono il riconoscimento, anche parziale del credito.
9. Sulle somme rimborsate spettano interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data dell'istanza di rimborso o qualora diversamente prevista, dalla data disciplinata dalla normativa istitutiva del tributo.

ART. 35 - DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, possono essere concesse, dal Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta motivata del contribuente e corredata da idonea documentazione comprovante la temporanea difficoltà economica, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - durata massima **50 mesi** (le rate scadono l'ultimo giorno del mese);
 - importo minimo della rate Euro 50,00 con arrotondamento ai 50 centesimi;
 - decadenza del beneficio concesso, qualora si verifichi il mancato pagamento alla scadenza di due rate anche non consecutive;
 - applicazione degli interessi nella misura prevista dalla legge, senza calcolo di anatocismo e senza capitalizzazione degli interessi;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
2. La rateazione avrà la seguente graduazione:
 1. **fino a 100,00 euro nessuna rateazione**
 2. **da 100,01 a 500,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili**
 3. **da 500,01 euro a 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili**
 4. **da 3.000,01 a 6.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili**
 5. **da 6.000,01 a 30.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili**
 6. **oltre 30.000,00 fino ad un massimo di 50 rate mensili**
3. Può concedersi ulteriore rateazione o dilazione nel pagamento delle singole rate o importi già dilazionati, se complessivamente (cioè se l'atto di concessione rivisto e l'atto di nuova rielaborazione) in rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.
4. Una volta iniziata la procedura di riscossione coattiva, eventuali dilazioni di rateazioni potranno essere concesse, alle condizioni in precedenza indicate soltanto dietro preventivo versamento di un importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute.
5. In ogni caso, la dilazione o rateazione di debiti di importo superiore a **euro 50.000,00** è necessario produrre garanzia fideiussoria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

ART. 36 - SOSPENSIONE, COMPENSAZIONE ED ACCOLLO DEL VERSAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente, nonché nelle ipotesi specifiche previste dai regolamenti adottati per ciascun tributo.
2. L'obbligo di versamento può essere estinto per compensazione con crediti liquidi ed esigibili nei confronti del Comune ed afferenti il medesimo tributo. La compensazione è concessa su istanza del contribuente da presentare almeno 45 giorni prima del termine per l'effettuazione del versamento medesimo.
3. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

ART. 37 - LIMITI DI ESENZIONE PER I VERSAMENTI

1. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione il cui importo sia inferiore ad Euro 12,00.
2. Allo stesso modo il Comune non procede ad effettuare rimborsi di tributi o altre entrate dell'Ente entro l'importo di cui sopra;
3. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali sanzioni, interessi e addizionali;
4. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

CAPO VII CONTENZIOSO

ART. 38 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Nelle controversie giudiziarie avanti alle Commissioni Tributarie spetta all'organo di rappresentanza previsto dal vigente Statuto Comunale, costituirsi in giudizio, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello
2. Tale organo può delegare le proprie funzioni al Dirigente Responsabile del tributo o ad altro dipendente dell'ente; il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.
3. La delega di funzioni prevista dal precedente comma può avvenire, oltre che con procura speciale, ossia riferita ad un singolo procedimento, anche con procura generale, riferita ad un numero indeterminato di procedimenti, con o senza limiti temporali.
4. Ove necessario la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.
Il Sindaco o il suo delegato può formulare o accettare la proposta di conciliazione di cui all'art. 48 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.
5. Nelle controversie giudiziarie avanti alle Commissioni Tributarie, i soggetti di cui all'art. 6 sono rappresentati dal proprio legale rappresentante o da un proprio dipendente che sia appositamente delegato dal rappresentante legale, a mezzo di procura speciale o generale.
6. Qualora in tali controversie sia necessaria l'assistenza legale di un professionista abilitato, questo è scelto ed incaricato dal soggetto di cui al precedente comma, con le modalità previste dalla legge e dal proprio ordinamento.

ART. 38/Bis - RECLAMO E MEDIAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

1. L'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 156/2015, ha esteso a tutti gli enti impositori, ivi compresi gli enti locali per i tributi di propria competenza, gli istituti delle procedure di reclamo e mediazione.
2. Il reclamo e la mediazione sono procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie aventi valore uguale o minore di ventimila euro, relative agli atti impugnabili davanti alle competenti commissioni tributarie.
3. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, l'esame del reclamo e della proposta di mediazione è effettuata dal Funzionario Responsabile del tributo nominato con apposito atto di Giunta Comunale.
4. A seguito della presentazione di un reclamo nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'Ufficio Tributi provvede, anche in forma telematica, alla convocazione del contribuente per rendere possibile il regolare e tempestivo svolgimento della procedura di mediazione anche in forma telefonica o telematica.
5. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento di mediazione che può concludersi con l'accoglimento totale del reclamo, la definizione

della proposta di mediazione mediante l'adozione di un accordo, il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto tributario o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata, in caso di richiesta di rateizzazione.

7. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

8. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.

TITOLO III

ENTRATE NON TRIBUTARIE

ART. 39 - INDIVIDUAZIONE

1. Le entrate comunali non tributarie sono costituite da:

- rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
- proventi dei servizi pubblici;
- corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- corrispettivi per alienazioni di beni di qualsiasi natura;
- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti, convenzioni o a titolo di liberalità.

ART. 40 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. La Responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il piano esecutivo di gestione, ai Responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata.

2. I Responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al Servizio Finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'ART. 179 del "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con decreto legislativo n. 267 del 4 agosto 2000, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il medesimo termine, al Responsabile del servizio al quale, secondo il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.

4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato ai soggetti di cui all'art. 6, il Responsabile, individuato ai sensi dell'art. 7, comma 5, vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

ART. 41 - GESTIONE DELLE ENTRATE

1. La gestione di ogni singola entrata di natura non tributaria, comprese l'attività di liquidazione, accertamento e di riscossione, è effettuata dal competente Ufficio Comunale, secondo le modalità previste dall'eventuale apposito regolamento adottato per la disciplina specifica della singola entrata.

2. La gestione di specifiche entrate di natura non tributaria può, inoltre, essere affidata a terzi, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale, secondo le modalità di gestione previste dall'art. 6.

ART. 42 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. In via generale e fermo restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma di natura non tributaria spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c) giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) mediante carta di credito e bancomat presso i servizi abilitati o presso l'apposito sportello interno, se e quando attivato.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. d) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

ART. 43 - ATTIVITÀ DI RISCONTRO

1. I Responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico degli utenti o dei debitori dalle leggi e dai regolamenti. In questo ambito i Funzionari si ispirano al principio di collaborazione con l'utente, procedendo, quando possibile, a richiedere allo stesso tutti i chiarimenti e dati necessari alla predetta attività.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, ai soggetti di cui all'art. 6.

3. La Giunta comunale, su proposta motivata del Responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

ART. 44 - OMISSIONE E RITARDO DEI PAGAMENTI

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata dal Responsabile dell'entrata con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o da eventuali altri soggetti abilitati oppure, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante comunicazione via telefax e posta elettronica.

3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti

ART. 45 - CONTENZIOSO

1. Nelle controversie giudiziarie in materia di entrate non tributarie si applicano le disposizioni previste dalle vigenti normative e dallo Statuto Comunale.

2. Nelle controversie amministrative e giudiziarie, i "soggetti terzi" previsti dall'art. 6, cui è affidata la gestione di una o più entrate, sono rappresentati dal proprio legale rappresentante o da un proprio dipendente che sia appositamente delegato dal rappresentante legale, a mezzo di procura speciale o generale.

3. Qualora in tali controversie sia necessaria l'assistenza legale di un professionista abilitato, questo è scelto ed incaricato dal "soggetto terzo" di cui al precedente comma, con le modalità previste dalla legge e dal proprio ordinamento.

ART. 46 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle entrate non tributarie è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'ART. 48-bis del medesimo decreto.

2. La riscossione coattiva delle entrate non tributarie può essere effettuata:

- a) in forma diretta dal Comune;
- b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
- c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.

3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di :

- a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
- b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
- c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;

4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il dirigente/

funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

ART. 47 - CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito elenco e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

ART. 48 - TRANSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione.
2. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 189 e 228, comma 3, del "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con decreto legislativo n. 267 del 4 agosto 2000, circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

ART. 49 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle entrate non tributarie versate che risultano non dovute è disposto dal funzionario Responsabile dell'entrata su richiesta del debitore o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi, il funzionario Responsabile dell'entrata può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente.
4. Ove vi sia assenso da parte del comune titolato della riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

ART. 50 - CREDITI DI MODESTA ENTITA'

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di Euro 21,00 complessive.
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
3. L'abbandono è formalizzato con attestazione specifica, anche cumulativa, del Responsabile del tributo.

ART. 51 - DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura non tributaria, possono essere concesse, dal Funzionario Responsabile del tributo, su specifica richiesta motivata del contribuente e corredata da idonea documentazione comprovante le motivazioni adottate inerenti la temporanea difficoltà economica, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima **50 mesi**, le rate scadono l'ultimo giorno del mese;
- importo minimo della rate Euro 50,00 con arrotondamento ai 50 centesimi;
- decadenza del beneficio concesso, qualora sia abbia il mancato pagamento alla scadenza di due rate;
- applicazione degli interessi nella misura prevista dalla legge;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi

2. La rateazione avrà la seguente graduazione:

1. **fino a 100,00 euro nessuna rateazione**
2. **da 100,01 a 500,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili**
3. **da 500,01 euro a 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili**
4. **da 3.000,01 a 6.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili**
5. **da 6.000,01 a 30.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili**
6. **oltre 30.000,00 fino ad un massimo di 50 rate mensili**

3. E' concessa ulteriore rateazione o dilazione nel pagamento delle singole rate o importi già dilazionati subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.

4. Una volta iniziata la procedura di riscossione coattiva, eventuali dilazioni di rateazioni possono essere concesse, alle condizioni in precedenza indicate soltanto dietro preventivo versamento di un importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute..

5. In ogni caso per dilazioni o rateazioni di debiti di importo superiore a euro 50.000,00 è necessario produrre garanzia fideiussoria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

TITOLO IV

ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

ART. 52 - FINALITA' ED OGGETTO

1. Gli articoli che seguono disciplinano le alienazioni dei beni immobili e dei diritti immobiliari appartenenti al Comune, ai sensi dell'art.12 della Legge 15-5-1997, n.127, in deroga alle norme di cui alla Legge 24-12-1908, n.783 e s.m.i., al regolamento approvato con R.D. 17-6-1909, n.454 e s.m.i., nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, assicurando adeguati criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità, perseguendo altresì l'obiettivo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione.

ART. 53 - BENI ALIENABILI E PIANO DELLE ALIENAZIONI

1. Sono alienabili:

- i beni immobili facenti parte del Patrimonio disponibile del Comune, nonché i beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione, invenzione e altre cause;
- i beni immobili facenti parte del Patrimonio indisponibile del Comune per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;
- i beni immobili facenti parte del Demanio del Comune per i quali sia intervenuto o intervenga contestuale motivato provvedimento di sdemanializzazione;
- i diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

2. L'inserimento dei beni di cui alle lettere b) e c) nel Piano delle Alienazioni di cui al successivo comma 4 o nella deliberazione di cui al comma 5, costituisce implicito provvedimento di sdemanializzazione o di cessazione della destinazione pubblica.

3. Per i beni d'interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita; restano salvi, inoltre, i vincoli relativi all'alienazione dei beni culturali dettati dal D.Lgs 22-1-2004, n.42.

4. Per l'alienazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari il Consiglio Comunale approva il Piano delle Alienazioni, predisposto dalla Giunta, che costituisce documento fondamentale di programmazione delle vendite immobiliari che il Comune intende avviare negli esercizi finanziari di riferimento, e costituisce atto fondamentale del Consiglio ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera l) del D.Lgs. 18-8-2000, n.267, è approvato annualmente come allegato del Bilancio.

5. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, il Consiglio Comunale può stabilire in qualsiasi momento e con proprio provvedimento motivato, di procedere all'alienazione di un determinato bene ancorché non compreso nel Piano delle Alienazioni.

ART. 54 – INDIVIDUZIONE DEL PREZZO DI ALIENAZIONE

1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato a cura dell'Ufficio comunale competente o da professionisti esterni appositamente incaricati, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.

2. Il prezzo di stima, comprensivo delle spese tecniche sostenute o da sostenersi prevedibilmente in seguito (frazionamento, aggiornamento catastale, spese di pubblicità per la diffusione di informazioni relative alla procedura di alienazione prescelta, oneri per eventuali consulenze professionali richieste dal Comune, ecc...), costituisce il prezzo di vendita a base d'asta, al netto dell'I.V.A. se dovuta.

ART. 55 – PROCEDURE DI VENDITA

1. All'alienazione dei beni immobili si procede, in relazione alle caratteristiche del bene, al suo grado di appetibilità o a particolari situazioni oggettive e nel rispetto delle modalità procedurali di cui ai successivi articoli, mediante:

- asta pubblica;
- trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
- trattativa privata diretta;
- permuta.

ART. 56 – ASTA PUBBLICA

1. Alle alienazioni immobiliari si procede di norma mediante Asta Pubblica secondo il criterio di cui all'ART. 73, lettera c) del R.D. 23-5-1924 n.827 e s.m.i., ossia per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta, sulla base del prezzo di vendita.

2. E' adottato il sistema dell'asta pubblica quando il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto è per la natura del bene stesso, per la sua potenziale utilizzazione e/o per il suo valore venale, riconducibile ad un mercato vasto a livello sovracomunale.

3. Alla gara è data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta individuati nella determinazione di vendita, garantendo almeno la pubblicazione per 20 giorni consecutivi all'Albo pretorio del comune e sul sito informatico del Comune.

4. La presentazione delle offerte deve avvenire mediante servizio postale o con consegna a mano presso il protocollo generale entro il termine fissato dall'avviso d'asta.

5. Per poter partecipare alla gara ogni offerente dovrà depositare, insieme all'offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre ed in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari al cinque per cento (5%) del valore posto a base della vendita e costituita mediante assegno circolare non trasferibile, deposito in contanti presso la tesoreria comunale o altra modalità stabilita nel bando.

6. L'asta è presieduta dal responsabile del settore competente.

7. Le operazioni di gara sono oggetto di specifico verbale.

8. La cauzione prodotta dal concorrente aggiudicatario, sarà trattenuta dal Comune qualora il concorrente rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita, diversamente avrà carattere di versamento in acconto.

9. Nell'eventualità che siano state presentate due o più migliori offerte di uguale importo, si procederà a richiedere in sede di gara ai relativi offerenti, ove essi siano presenti all'asta, un'offerta migliorativa in busta chiusa; se risultassero ancora migliori offerte uguali, ovvero nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliono migliorare l'offerta, si procederà mediante estrazione a sorte.

10. In uno stesso bando si può disporre l'alienazione di più beni. In questo caso il bando sarà suddiviso per lotti e i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti qualora presentino offerte per più di un lotto.

11. Qualora la prima asta vada deserta, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di indirne una successiva riducendo il prezzo fino ad un massimo del 10%; se anche il secondo incanto va deserto, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere all'indizione di un terzo esperimento pubblico riducendo il prezzo originario fino ad un massimo del 20%.

12. Nel caso in cui, nei trenta giorni successivi all'espletamento di un'asta andata deserta, dovessero pervenire una o più richieste, l'Amministrazione può vendere il bene a trattativa privata, previo confronto tra i richiedenti e ad un prezzo comunque non inferiore a quello fissato a base dell'incanto deserto.

13. Alla terza asta andata deserta l'Amministrazione, nel caso in cui almeno un soggetto dimostri interesse per l'immobile, può vendere il bene a trattativa privata anche ribassando il prezzo fissato a base dell'ultima gara fino ad un massimo del 10%.

ART. 57 – TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA DA GARA UFFICIOSA

1. Alle alienazioni immobiliari si procede mediante Trattativa Privata preceduta da gara ufficiosa nel caso di alienazione di beni immobili di modeste dimensioni e valore (massimo € 50.000,00) per i quali si possa dimostrare un interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione dell'immobile o a determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti ecc.) e che comunque costituiscano beni residuali o di difficile utilizzo per l'Amministrazione (ad esempio relitti, pertinenze stradali ecc.).

2. In tale ipotesi l'alienazione del bene avviene a trattativa privata previa valutazione delle offerte acquisite dall'Amministrazione a seguito di Avviso Pubblico di vendita, ed è disposta con Determinazione del Responsabile del Settore competente a favore del migliore offerente.

3. L'alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola offerta di valore pari o superiore al prezzo posto a base delle offerte, che non può in ogni caso essere inferiore a quello di mercato determinato ai sensi del precedente art.54
 4. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento viene data notizia della vendita e delle modalità di presentazione ed esame delle offerte mediante Avviso Pubblico nelle forme indicate per l'asta pubblica.
 5. Il Comune può inoltre inviare avviso diretto alle ditte catastali conosciute e rintracciabili di cui si presuppone l'interesse all'acquisto.
- Si applicano i commi dal 4 al 9 del precedente ART..

ART.58 – TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA

1. Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune e di altri Enti Pubblici o ONLUS, di incentivare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico del territorio, è ammesso il ricorso alla procedura della trattativa privata diretta solo ed esclusivamente nelle ipotesi sotto riportate:

- a) alienazione di beni immobili a favore di Enti pubblici o Enti morali con finalità sociali e/o di pubblico interesse;
- b) alienazione di beni immobili a favore di Società o Consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse o per conferimento capitali;
- c) alienazione di beni immobili compresi in un piano esecutivo in cui la proprietà sia ripartita tra il Comune ed un unico altro soggetto terzo, a favore del quale è ammessa la vendita, purché lo stesso detenga una quota pari o superiore al 80% della superficie totale, le aree comunali costituiscano conseguentemente una quota non superiore al 20%. Nel caso in cui nel comparto vi siano più soggetti terzi e l'Amministrazione detenga in ogni caso una quota di superficie pari o inferiore al 20%, l'alienazione può avvenire a favore del migliore offerente tra i soggetti del comparto, previo confronto informale riservato ai predetti interessati;
- d) fondi interclusi ed altri immobili i quali, per evidenti ragioni strutturali (ubicazione, conformazione ecc.), tecnicamente dimostrabili, rivestano esclusivo interesse per un'unica ditta catastale;
- e) quando il soggetto, titolare di un contratto di locazione o di concessione ovvero in qualità di proprietario superficario o di qualsivoglia diritto reale di godimento, compreso colui che è già stato espropriato di tali beni immobili anche nell'ambito di piani di edilizia economica e popolare e di insediamenti produttivi, è interessato all'acquisto del bene, alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, o alla riacquisizione del bene precedentemente compravenduto dal Comune;
- f) quando l'alienazione avviene a seguito di un accordo transattivi a definizione di una vertenza giudiziaria ed il bene da alienare sia in rapporto con la vertenza stessa, ovvero nell'ambito di un accordo procedimentale ai sensi dell'art.11 della legge 241/90
- g) qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene da alienare rendano non praticabile o non conveniente per il Comune il ricorso a uno dei sistemi di vendita precedentemente descritti;
- h) in caso di aste andate deserte secondo quanto stabilito all'art. 56 comma 13.

2. In tutte le suddette ipotesi l'alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l'acquirente, ad un prezzo non inferiore a quello di mercato determinato ai sensi del precedente art.54 e deve essere approvata con deliberazione della Giunta Comunale, anche se già prevista nel Piano delle Alienazioni.

3. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti della civica Amministrazione consegue alla stipula del contratto.

4. La stipula del contratto dovrà essere preceduta dalla pubblicazione della deliberazione con la quale la Giunta Comunale provvede alla alienazione ai sensi del presente ART..

ART. 59 - PERMUTA

1. Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o utilità generale, è possibile la permuta a trattativa privata con enti e privati di beni immobili patrimoniali disponibili.

2. La permuta, sempre che sia compresa nel Piano delle Alienazione o nella deliberazione consiliare di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 53, deve essere approvata con deliberazione di Giunta Comunale in cui devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta ed, in particolare, l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del bene di proprietà altrui (in sostituzione della procedura espropriativa) ed il carattere recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri.

3. La permuta degli immobili potrà avvenire con conguaglio in denaro. In ogni caso, la vendita dei beni deve essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi dell'art. 54.

ART. 60 – PRELAZIONE O BENI VINCOLATI

1. La vendita dei beni realizzati con mutuo di scopo in corso di ammortamento è preceduta dall'espletamento delle formalità liberatorie del vincolo.
2. Il competente settore accerta prima dell'avvio della procedura di alienazione se il bene può essere oggetto di diritti di prelazione; tale circostanza dovrà risultare nel bando o nell'avviso pubblico e comunque portata a conoscenza dei possibili acquirenti nel caso di trattativa privata diretta.
3. L'esercizio della prelazione sarà consentito al titolare del diritto sulla base della migliore offerta comunque avanzata all'Amministrazione comunale ed alle medesime condizioni, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della proposta contrattuale nei termini sopraindicati e contenente ogni informazione utile per l'interessato.
4. Il titolare del diritto di prelazione non può proporre modificazioni né integrazioni all'offerta.
5. Scaduto il termine perentorio, se non è pervenuta alcuna accettazione, decade ogni diritto di prelazione sul bene e pertanto il settore procede con gli adempimenti conseguenti.

ART. 61 – FORME DI CONCESSIONE DIVERSE DALL'ALIENAZIONE

1. Si possono acquisire in locazione o concessione d'uso immobili necessari alle finalità del Comune tramite procedura negoziata preceduta, ove possibile, da gara ufficiosa. Si potrà prescindere dalla gara ufficiosa/informale, considerata la specificità dell'oggetto del contratto, delle esigenze dell'Amministrazione comunale e in corrispondenza delle finalità da perseguire. Il canone del bene da locare o da concedere in uso deve essere valutato nella sua congruità dell'ufficio tecnico comunale per poi essere determinato in contraddittorio nei casi in cui si procede mediante gara ufficiosa/informale.
2. La locazione, la concessione in comodato o in uso, di immobili non utilizzabili ai fini abitativi del patrimonio immobiliare del Comune ha luogo tramite procedura negoziata mediante gara ufficiosa che potrà essere preceduta da avviso per una manifestazione d'interesse da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune.
3. La locazione, la concessione in comodato o in uso ad associazioni senza fini di lucro a carattere socio-storico-culturale, assistenziale, sportivo può essere gratuita ed essere ulteriormente disciplinata da eventuali criteri generali del Consiglio, dalle convenzioni-tipo o da specifici regolamenti.
4. È consentita la concessione direttamente a terzi, anche in via solo sperimentale, in locazione, in comodato e in uso anche gratuiti, di beni immobili di proprietà comunale per progetti ed iniziative che la Giunta Comunale consideri di rilevanza socio-storico-culturale, assistenziale, sportiva e di promozione turistico-territoriale e che possono prevedere anche interventi manutentivi e di miglioramento del bene immobile oggetto di concessione. Con deliberazione di Giunta Comunale si procederà oltre che all'adozione del progetto, alla definizione dei reciproci impegni, rapporti e al riconoscimento di eventuali agevolazioni.

ART. 62 – NORMA FINALE

1. La vendita viene perfezionata con contratto, nelle forme e modalità previste dalla legge; tutte le spese contrattuali ed erariali conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'acquirente.
2. Le vendite vengono effettuate, salva diversa determinazione, a corpo e non a misura.
L'acquirente deve pagare il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della gara o della trattativa privata, prima della stipula del contratto.
3. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti, dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.
4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente di Settore e al Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 63 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti previsti dall'art. 6 cui è affidata, anche disgiuntamente, l'attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione di tributi e/o l'attività di gestione e riscossione di entrate non tributarie, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b, del d.lgs. n. 446 del 15.12.1997.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

ART. 64 - VIGENZA

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal **1° Gennaio 2020**.